

19/11/06  
21.8.06



TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'EMILIA-ROMAGNA  
IN BOLOGNA

N. 112/06 Vol.  
N. 2063 Cron

PAGATI €. 445  
APPLICATE MARCHE  
D'ORIGINALE/INISTANZA  
BOLOGNA 28.9.06

Il Tribunale, riunito nelle persone dei signori:

DOTT. DANIELA MAGAGNOLI	Pres. rel.
DOTT. LUIGI MARTELLO	Giudice
DOTT. DINA GALLI	Giudice on
DOTT. EMANUELE GRANDI	Giudice on

ha pronunciato il seguente

DECRETO

visti gli atti relativi al minore C. \_\_\_\_\_, nato il 18.5.01,  
figlio di Stefano e Saccone Elena, ed il ricorso congiunto dei genitori;

rilevato che:

i genitori del minore, non coniugati e non più conviventi da tempo, comparsi in Tribunale davanti al Giudice relatore hanno confermato di avere raggiunto un accordo circa la gestione della potestà sul figlio, nonché circa gli aspetti relativi al mantenimento del medesimo;

detto accordo può essere recepito dal Tribunale in quanto non risulta in contrasto con l'interesse del minore, tenuto conto della età del bambino e delle modalità stabilite per la sua frequentazione del padre con cui egli non vive più, e soprattutto del buon livello di collaborazione raggiunto fra i genitori i quali hanno ribadito la loro concorde volontà di assumere di comune accordo le decisioni più importanti circa la salute, l'educazione e l'istruzione del figlio essendosi già sperimentati in tal senso;

con queste premesse risulta corrispondente a giustizia e all'interesse del minore stabilire che la potestà sullo stesso venga esercitata in maniera condivisa dai genitori affinché gli stessi adottino di comune accordo le decisioni più importanti che lo riguardano quanto alla salute, alla istruzione ed alla educazione, mentre ciascuno di essi la eserciterà separatamente quanto alle questioni di ordinaria amministrazione e gestione quando ha il figlio con sé, e fermi restando gli accordi raggiunti per quanto attiene la suddivisione del tempo di vita del bambino con ciascun genitore e la sua residenza presso la madre;

1

visto il raggiunto accordo sugli aspetti economici si può dare atto della volontà concorde delle parti anche su tale punto;

P.Q.M.

visto l'art. 317 bis c.c.;  
sentito il P.M.

DISPONE

l'affidamento condiviso della potestà sul minore da parte di entrambi i genitori, i quali adotteranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che lo riguardano quanto all'istruzione, alla educazione dalla salute;

ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente sul figlio limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione e gestione quando lo ha con sé;

il minore resterà collocato presso la madre ed il padre potrà vederlo e tenerlo con sé nei tempi e modi di cui al ricorso congiunto dei genitori che si richiama integralmente in questa sede sul punto;

DA' ATTO

che il padre del minore si è impegnato a versare alla madre quale contributo al mantenimento del figlio l'importo mensile di 250,00 euro, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT relativi alla provincia di Modena, somma comprensiva di spese ordinarie e straordinarie escluse quelle relative all'acquisto di libri scolastici per la frequentazione delle scuole medie e superiori, spese queste ultime che verranno sostenute dai genitori al 50 % ciascuno.

Si comunichi.

Così deciso in Bologna il 17.7.06

IL PRESIDENTE RELATORE



21 LUG. 2006

Deposito in Cancelleria II

Il Cancelliere  
